



Circolare 1/2010

concernente il rapporto delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale all'autorità di sorveglianza (Circ. 1/2010)

del 31 marzo 2010 (stato 1° gennaio 2014)

Indice

I.	Contesto	n. 1-7
II.	Imprese di revisione sotto sorveglianza statale con cadenza di controllo annuale	n. 8-9
III.	Imprese di revisione sotto sorveglianza statale con cadenza di controllo superiore all'anno	n. 10-20
IV.	Obbligo di notificazione ad hoc	n. 21-23
V.	Collaborazione con autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale	n. 24
VI.	Diritto transitorio	n. 25
VII.	Entrata in vigore	n. 26

I. Contesto

- 1 Scopo della presente circolare è illustrare nel dettaglio il contenuto del rapporto presentato dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale all'autorità di sorveglianza in funzione delle diverse circostanze ed evitare oneri amministrativi superflui.
- 2 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale sono tenute a presentare un rapporto all'autorità di sorveglianza avvalendosi dei seguenti strumenti:
 - Aggiornamento dei documenti d'abilitazione al 30 giugno di ogni anno e presentazione degli stessi entro il 30 settembre; i documenti rimasti invariati non devono più essere presentati (art. 14 cpv. 1 LSR¹);
 - Comunicazione in forma scritta e senza indugio circa fatti importanti concernenti la sorveglianza (art. 14 cpv. 2 LSR, si veda sotto il punto IV);
 - Stesura del rapporto sul rispetto delle disposizioni in materia di sorveglianza al 30 giugno di ogni anno e presentazione dello stesso entro il 30 settembre (cd. rapporto di sorveglianza, art. 30 cpv. 1 OSRev²); nell'anno civile in cui è stata emanata a titolo definitivo la decisione di abilitazione o di rinnovo dell'abilitazione non occorre presentare alcun rapporto di sorveglianza (art. 30 cpv. 2 OSRev).
- 3 I documenti d'abilitazione aggiornati devono essere presentati insieme al rapporto di sorveglianza (art. 31 OSRev).
- 4 L'autorità di sorveglianza può inoltre intervenire in qualsiasi momento e richiedere alle imprese di revisione sotto sorveglianza, ai loro collaboratori e alle società verificate tutte le informazioni e i documenti di cui essa ha bisogno per adempiere i propri compiti (art. 13 cpv. 1 LSR).
- 5 L'autorità di sorveglianza sottopone inoltre le imprese di revisione sotto sorveglianza statale regolarmente, almeno ogni tre anni, a un controllo approfondito. Essa procede a un controllo ad hoc quando sospetta che vi siano infrazioni agli obblighi legali.
- 6 Nell'ambito di un controllo, l'autorità di sorveglianza verifica in particolare se i documenti d'abilitazione dell'impresa di revisione sono completi e corretti (art. 7 cpv. 1 lett. a OS-ASR³). In linea di principio, il controllo da parte dell'autorità di sorveglianza è condotto in funzione dei rischi (art. 8 OS-ASR). Per tale ragione, la prassi dell'autorità di sorveglianza evidenzia determinate differenze per quanto concerne la frequenza e l'intensità dei controlli.
- 7 La necessità d'informazioni dell'autorità di sorveglianza dipende in larga misura dalla cadenza (annuale o superiore all'anno) dei controlli ai quali è sottoposta l'impresa di revisione in questione.

¹ Legge federale del 16 dicembre 2005 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302)

² Ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (OSRev; RS 221.302.3)

³ Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori del 17 marzo 2008 concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (OS-ASR; RS 221.302.33)

II. Imprese di revisione sotto sorveglianza statale con cadenza di controllo annuale

- 8 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono servizi a oltre 50 società con azioni quotate in borsa vengono sottoposte a controllo con cadenza annuale, a meno che l'autorità di sorveglianza non reputi opportuno adottare per il caso specifico una cadenza di controllo superiore all'anno. Le imprese di revisione devono fornire all'autorità di sorveglianza i documenti e le informazioni richiesti già nel contesto di questo controllo annuale, oltre al quale vengono tenuti colloqui regolari tra l'impresa di revisione e l'autorità di sorveglianza.
- 9 Con riferimento alle fonti d'informazione di cui sopra, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale con cadenza di controllo annuale non sono tenute a presentare alcun rapporto di sorveglianza né documenti d'abilitazione aggiornati.

III. Imprese di revisione sotto sorveglianza statale con cadenza di controllo superiore all'anno

- 10 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono servizi a un numero pari o inferiore a 50 società con azioni quotate in borsa vengono sottoposte a un controllo almeno ogni tre anni, a meno che l'autorità di sorveglianza non reputi opportuno adottare per il caso specifico una cadenza di controllo annuale. Le imprese di revisione con cadenza di controllo superiore all'anno devono presentare un rapporto di sorveglianza entro il 30 settembre dell'anno civile di riferimento (stesura al 30 giugno). L'autorità di sorveglianza informa tempestivamente le singole imprese di revisione circa la cadenza di controllo ad esse riservata.
- 11 Per le imprese di revisione con cadenza di controllo superiore all'anno non sussistono – per ragioni inerenti alla natura stessa di dette imprese – le fonti d'informazione disponibili nel caso delle imprese di revisione con cadenza di controllo annuale (cfr. sopra II). La presentazione di un rapporto di sorveglianza consente di colmare proporzionalmente questa carenza informativa. Negli anni civili in cui viene effettuato un controllo non va quindi presentato alcun rapporto di sorveglianza.
- 12 Il rapporto di sorveglianza soddisfa le esigenze dell'autorità di sorveglianza quando le fornisce un quadro esaustivo delle attività svolte dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale e le consente di verificare se le condizioni di abilitazione e il principio d'indipendenza sono stati adempiuti e se risulta garantita la qualità dei servizi di revisione.
- 13 Le situazioni e i documenti rimasti invariati dall'ultimo controllo o dall'ultimo rapporto di controllo non devono essere nuovamente descritte o presentati. È sufficiente un preciso rimando ai documenti rimasti invariati. Il rapporto contiene le informazioni di cui ai numeri 14 - 20.
- 14 Indicazioni nell'iscrizione elettronica
Conferma della correttezza dei dati registrati nell'iscrizione elettronica.

- 15 Indicazioni riguardanti l'adempimento delle condizioni di abilitazione
- a. affermazione che indica se tutti i capi revisori dispongono dell'abilitazione necessaria;
 - b. numero di persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione, suddivise in:
 - 1. persone che dispongono dell'abilitazione necessaria;
 - 2. persone prive dell'abilitazione corrispondente.
 - c. eventuale elenco delle società con azioni quotate in borsa i cui conti annuali o di gruppo vengono sottoposti a verifica, con menzione delle seguenti informazioni:
 - 1. ditta o nome, sede e numero del registro di commercio della società con azioni quotate in borsa;
 - 2. tipo di società con azioni quotate in borsa (art. 727 cpv. 1 n. 1 CO⁴);
 - 3. se del caso, nome e sede della borsa presso la quale sono quotati i titoli di partecipazione o i prestiti in obbligazioni della società con azioni quotate in borsa;
 - 4. le norme relative al rendiconto in base alle quali la società con azioni quotate in borsa allestisce il proprio conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo;
 - 5. cognome, nome e numero di registro del capo revisore;
 - 6. data dell'assunzione del mandato da parte del capo revisore;
 - 7. data della chiusura dei conti.
 - d. eventuale panoramica su decisioni, sentenze e transazioni in relazione a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa e procedimenti davanti ad autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale o organi professionali di categoria passati in giudicato e legati a servizi di revisione prescritti dalla legge (fattispecie, importo del credito fatto valere, apprezzamento legale, rischio processuale ed eventuale somma concordata);
 - e. estratto attuale del registro esecuzioni e fallimenti (aggiornato ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti);
 - f. statuti attuali o contratto di società attuale nonché regolamenti organizzativi e interni o documenti equivalenti;
 - g. descrizione e rappresentazione grafica dei rapporti di proprietà, compresi gli accordi tra proprietari e altre possibilità di controllo o d'influsso determinante;
 - h. lista dei membri appartenenti all'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché all'organo di gestione, indicandone cognome, nome, domicilio, luogo d'origine, data di nascita, professione ed eventuale numero di registro; per i membri non abilitati a esercitare la funzione di perito revisore va prodotto anche un estratto attuale del casellario giudiziale centrale e del registro delle esecuzioni e fallimenti (aggiornati ad almeno 3 mesi prima della data di presentazione dei documenti);
 - i. descrizione scritta e rappresentazione grafica della struttura esterna dell'impresa (struttura del gruppo e della partecipazione), incluse le filiali in Svizzera e

⁴ Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220)

- all'estero, le succursali e ogni significativa partecipazione diretta e indiretta, con indicazione delle attività e dei rispettivi conti annuali;
- j. descrizione scritta e rappresentazione grafica (organigramma) della struttura interna dell'impresa e della direzione, con i nomi dei responsabili dei singoli settori;
 - k. se disponibili, rapporti di gestione degli ultimi due esercizi, inclusi l'eventuale conto di gruppo e le relative relazioni di revisione (altrimenti conto annuale sottoposto a controllo);
 - l. contratto d'assicurazione o documentazioni e attestati di garanzie finanziarie equivalenti (art. 9 cpv. 1 lett. c LSR e art. 11 OSRev), ad esempio soluzioni captive e conferma di terzi (broker assicurativi) circa l'importo massimo della rispettiva somma della responsabilità civile;
 - m. elenco delle persone a livello di partner che dall'ultimo controllo hanno instaurato un nuovo rapporto o hanno interrotto quello esistente; per le persone con funzione decisionale occorre indicare quanto segue: funzione, unità aziendale, nome del precedente o nuovo datore di lavoro.
- 16 Indicazioni concernenti l'adempimento del principio d'indipendenza
- a. descrizione delle misure atte a garantire l'indipendenza dell'impresa di revisione, in particolare descrizione dei controlli interni effettuati (propri, nel contesto di un'eventuale rete ecc.), con menzione dei risultati e delle misure intraprese al riguardo;
 - b. elenco delle dieci maggiori imprese sottoposte a verifica in base all'onorario risultante da servizi di revisione e altri servizi, con menzione della percentuale rispetto alla somma complessiva degli onorari percepiti (art. 11 cpv. 1 lett. a LSR);
 - c. quadro da cui emergono l'onorario di revisione e gli ulteriori onorari per ogni società con azioni quotate in borsa relativamente agli esercizi a partire dall'ultimo controllo effettuato dall'autorità di sorveglianza.
- 17 Indicazioni concernenti la garanzia della qualità dei servizi di revisione
- a. descrizione delle misure adottate a livello di società e di mandato per assicurare la qualità dei servizi di revisione (art. 12 LSR), con menzione dei controlli ai livelli di direzione aziendale ("Tone at the top"), dell'accettazione e del proseguimento di rapporti con i clienti/mandati nonché della gestione del personale e dello svolgimento dei mandati;
 - b. descrizione delle misure volte a garantire l'osservanza delle disposizioni concernenti la documentazione e la conservazione, in particolare i controlli inerenti all'archiviazione (art. 730c CO; art. 10 OS-ASR);
 - c. Conferma dell'adempimento delle direttive per la formazione continua della Camera fiduciaria.
- 18 Indicazioni concernenti i controlli a posteriori interni (Monitoring / Quality Review)
- a. Descrizione della portata e dei risultati degli ultimi controlli a posteriori interni effettuati ed eventuali misure intraprese;
 - b. Menzione delle persone interne o esterne che hanno effettuato i controlli a posteriori interni, con descrizione delle rispettive qualifiche;
 - c. Comunicazione circa lo stato attuale delle misure non ancora attuate a seguito del controllo a posteriori interno effettuato.
- 19 Indicazioni concernenti le misure concordate con l'autorità di sorveglianza

Comunicazione circa lo stato di attuazione delle misure concordate con l'autorità di sorveglianza.

- 20 Il rapporto di sorveglianza va presentato all'autorità di sorveglianza provvisto di data e firma legalmente valida.

IV. Obbligo di notificazione ad hoc

- 21 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono informare senza indugio l'autorità di sorveglianza, in forma scritta, in merito ai fatti importanti concernenti la sorveglianza. Questo obbligo di notificazione riferito ai singoli eventi non è interessato dalle disposizioni di cui ai numeri II e III.

- 22 Oltre ai fatti espressamente menzionati nella legge (art. 14 cpv. 2 LSR), è necessario notificare all'autorità di sorveglianza in particolare:

- a. procedimenti contro l'impresa di revisione, i relativi periti revisori o revisori abilitati, membri appartenenti all'organo superiore di direzione e di amministrazione e all'organo di gestione, altre persone con funzione decisionale nonché altri collaboratori che partecipano alla fornitura di servizi di revisione:

1. azione intentata, sentenze di prima istanza e d'istanza superiore nonché transazioni in un procedimento civile in relazione con l'attività di revisione;

2. apertura, sentenze di prima istanza e d'istanza superiore nonché transazioni in un procedimento amministrativo in relazione con l'attività di revisione;

3. apertura, rinvio, sentenze di prima istanza e d'istanza superiore nonché transazioni in un procedimento penale o penale amministrativo;

4. apertura del procedimento, sentenze di prima istanza e d'istanza superiore nonché transazioni in un procedimento di diritto professionale davanti a un organo di categoria;

- b. mandati di revisione qualora il rapporto tra l'onorario di revisione e gli onorari supplementari superi, secondo il rapporto di gestione della società con azioni quotate in borsa sottoposta a verifica, il rapporto di 1:1 per un esercizio, con menzione dei servizi supplementari e delle eventuali misure di tutela che sono state intraprese contro un'eventuale compromissione dell'indipendenza;

- c. fatti a carattere internazionale di rilievo per l'autorità di sorveglianza, in particolare:

1. registrazione dell'impresa di revisione presso un'autorità estera;

2. invito, da parte di un'autorità estera o di un funzionario estero, di un'impresa di revisione estera o di un altro soggetto o altra organizzazione esteri, a trasmettere all'estero informazioni o documenti non di dominio pubblico, se la trasmissione spetta all'autorità di sorveglianza o vengono violate in altro modo le prescrizioni in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria;

- d. mandati di revisione di società con azioni quotate in borsa non appena l'impresa di revisione viene scelta dall'assemblea generale per esercitare la funzione di ufficio di revisione, con menzione degli probabili onorari di revisione.

- 23 L'obbligo di notificazione è rispettato se i dati e i documenti necessari vengono trasmessi all'autorità di sorveglianza entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza dei fatti importanti tramite posta o e-mail (info@rab-asr.ch). La notificazione di

cui al numero 22 lettera b avviene, entro 10 giorni lavorativi, con cadenza semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre e riguarda le società con azioni quotate in borsa il cui rapporto di gestione è stato pubblicato successivamente all'ultima notificazione.

V. Collaborazione con autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale

- 24 L'ASR coordina le proprie attività di sorveglianza con autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale per evitare doppioni (art. 22 LSR). L'autorità di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale possono concedersi reciprocamente l'accesso elettronico alle domande di abilitazione, alla relativa documentazione e agli altri atti (art. 26 cpv. 1 OSRev)⁵. Per quanto possibile, rilevano congiuntamente i dati necessari. In virtù delle proprie funzioni fondate su leggi speciali, queste autorità possono tuttavia richiedere, se necessario, informazioni supplementari alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.

VI. Diritto transitorio

- 25 Le imprese di revisione in possesso di un'abilitazione provvisoria devono presentare i documenti menzionati al numero 15 ("Adempimento delle condizioni di abilitazione"). L'autorità di sorveglianza decide nei singoli casi in merito alla presentazione di documenti aggiuntivi.

VII. Entrata in vigore

- 26 La presente circolare entra in vigore il 1° aprile 2010.⁶

⁵ Cfr. al riguardo l'ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori del 14 novembre 2008 concernente l'accesso ai dati non accessibili al pubblico (OD-ASR; RS 221.302.32)

⁶ La presente circolare è stata modificata come segue:

- Modifica del 10 dicembre 2013 (in vigore il 1° gennaio 2014)